

REGOLAMENTO (CE) N. 1153/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2005

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33,

1. Nell'ambito della gara n. 2/2005 CE, si procede alla vendita di alcole di origine vinica da utilizzare sotto forma di bioetanolo nella Comunità.

considerando quanto segue:

L'alcole proviene dalle distillazioni di cui all'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dagli organismi d'intervento degli Stati membri.

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato ⁽²⁾, stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, detenute dagli organismi d'intervento.

2. La vendita verte su un quantitativo totale di 699 946,698 ettolitri di alcole a 100 % vol, così ripartiti:

(2) A norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000, occorre procedere ad una vendita pubblica di alcole di origine vinica da utilizzare esclusivamente sotto forma di bioetanolo nel settore dei carburanti nella Comunità, onde ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e garantire la continuità dell'approvvigionamento delle imprese riconosciute di cui all'articolo 92 del medesimo regolamento.

a) la partita n. 10/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 e in virtù del regolamento (CE) n. 2799/1998 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽⁴⁾, i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

b) la partita n. 11/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

c) la partita n. 12/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

d) la partita n. 13/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

e) la partita n. 14/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

f) la partita n. 15/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

g) la partita n. 16/2005 CE di 100 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

h) la partita n. 17/2005 CE di 50 000 ettolitri di alcole a 100 % vol,

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 616/2005 (GU L 103 del 22.4.2005, pag. 15).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999.

⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

i) la partita n. 18/2005 CE di 41 331,79 ettolitri di alcole a 100 % vol,

j) la partita n. 19/2005 CE di 8 614,908 ettolitri di alcole a 100 % vol.

3. Nell'allegato I figurano l'ubicazione e i riferimenti delle cisterne che compongono le partite, il quantitativo di alcole contenuto in ogni cisterna, il titolo alcolometrico e le caratteristiche dell'alcole.

4. Possono partecipare alla gara solo le imprese riconosciute a norma dell'articolo 92 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

Articolo 2

La vendita avviene nel rispetto delle disposizioni degli articoli 93, 94, 94 *ter*, 94 *quater*, 94 *quinqüies*, 95-98, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/1998.

Articolo 3

1. Le offerte sono presentate presso gli organismi d'intervento che detengono l'alcole, indicati nell'allegato II, oppure spedite ai rispettivi indirizzi per lettera raccomandata.

2. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura: «Offerta per la gara n. 2/2005 CE, utilizzazione di alcole sotto forma di bioetanolo nella Comunità», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento destinatario.

3. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento destinatario entro le ore 12 (ora di Bruxelles) del 26 agosto 2005.

Articolo 4

1. Per essere ricevibile, l'offerta deve essere conforme agli articoli 94 e 97 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

2. Per essere ricevibile, al momento della presentazione l'offerta contiene:

- a) la prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- b) l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui ha luogo l'utilizzazione finale dell'alcole e l'impegno scritto del concorrente a rispettare tale destinazione;
- c) il nome e l'indirizzo del concorrente, il riferimento al bando di gara e il prezzo proposto, espresso in euro, per ettolitro di alcole a 100 % vol;
- d) l'impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni relative alla gara a cui partecipa;

e) una dichiarazione con cui il concorrente:

- i) rinuncia a qualsiasi reclamo in ordine alla qualità e alle caratteristiche del prodotto eventualmente aggiudicatogli;
- ii) accetta qualsiasi controllo sulla destinazione e sull'utilizzazione dell'alcole;
- iii) riconosce che gli incombe l'onere della prova dell'utilizzazione dell'alcole conformemente alle condizioni fissate nel pertinente bando di gara.

Articolo 5

1. Le comunicazioni previste all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000 in merito alla gara indetta dal presente regolamento sono trasmesse alla Commissione all'indirizzo indicato nell'allegato III.

2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 94 *bis* del regolamento (CE) n. 1623/2000, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 indicano chiaramente, per ogni offerta:

- a) se l'offerta è ricevibile;
- b) in caso di non ricevibilità, le condizioni, tra quelle previste all'articolo 94 del regolamento (CE) n. 1623/2000, che non sono state rispettate.

Articolo 6

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

L'organismo d'intervento fornisce informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli posti in vendita.

Gli interessati possono rivolgersi all'organismo d'intervento per ottenere campioni dell'alcole posto in vendita, che vengono prelevati da un rappresentante dello stesso organismo d'intervento.

Articolo 7

1. Gli organismi d'intervento degli Stati membri che detengono l'alcole posto in vendita istituiscono controlli adeguati per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale. A tal fine essi possono:

a) avvalersi, *mutatis mutandis*, delle disposizioni dell'articolo 102 del regolamento (CE) n. 1623/2000;

Articolo 8

Entro il 30 settembre 2005, gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome e l'indirizzo di ogni richiedente corrispondente ad ogni offerta.

b) procedere a un controllo a campione, mediante risonanza magnetica nucleare, per accertare la natura dell'alcole al momento dell'utilizzazione finale.

Articolo 9

2. Le spese di esecuzione dei controlli di cui al paragrafo 1 sono a carico delle imprese cui l'alcole è venduto.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2005.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

VENDITA PUBBLICA DI ALCOLE DA UTILIZZARE SOTTO FORMA DI BIOETANOLO NELLA COMUNITÀ

N. 2/2005 CE

Luogo di magazzinaggio, quantitativi e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
Spagna Partita n. 10/2005 CE	Tarancón	A-1	24 629	27		Greggio
		A-3	24 751	27		Greggio
		B-3	24 858	27		Greggio
		B-4	19 247	27		Greggio
		B-6	6 515	27		Greggio
	Totale		100 000			
Spagna Partita n. 11/2005 CE	Tarancón	B-6	17 722	27		Greggio
		C-1	25 204	27		Greggio
		C-2	7 074	27		Greggio
	Totale		50 000			
Francia Partita n. 12/2005 CE	DEULEP Bld Chanzy 30800 Saint-Gilles-du-Gard	71	46 920	27		Greggio
		501	9 265	27		Greggio
		502	4 325	27		Greggio
		604	6 535	27		Greggio
		608	6 555	27		Greggio
		607	8 035	27		Greggio
		606	9 400	27		Greggio
		605	8 965	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia Partita n. 13/2005 CE	ONIVINS-Port-la-Nouvelle Entrepôt d'alcool Av. Adolphe-Turrel, BP 62 11210 Port-la-Nouvelle	6	16 140	28		Greggio
		6	600	30		Greggio
		6	220	27		Greggio
		17	12 705	28		Greggio
		16	3 755	28		Greggio
		18	12 630	27		Greggio
		30	22 320	27		Greggio
		16	6 055	30		Greggio
		14	1 825	28		Greggio
		13	11 640	30		Greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
		13	685	28		Greggio
		14	10 755	30		Greggio
		16	670	27		Greggio
	Totale		100 000			
Francia	ONIVINS-Port-la-Nouvelle	11	22 005	27		Greggio
Partita n. 14/2005 CE	Entrepôt d'alcool Av. Adolphe-Turrel, BP 62 11210 Port-la-Nouvelle	6	5 430	30		Greggio
		29	1 950	28		Greggio
		29	6 985	30		Greggio
		29	13 510	30		Greggio
		29	120	27		Greggio
	Totale		50 000			
Italia	Dister-Faenza (RA)	124A-170A- 171A-176A- 178A	8 440	30		Greggio
Partita n. 15/2005 CE	Mazzari-S. Agata sul Santerno (RA)	5A-8A-10A	34 000	27		Greggio
	Caviro-Faenza (RA)	16A-17A-19A	36 300	27		Greggio
	Villapana-Faenza (RA)	4A-8A-9A	18 000	27		Greggio
	Bonollo U.-Conselve (PD)	1A	320	30		Greggio
	Cantine Soc. Venete-Ponte di Piave (TV)	14A	320	30		Greggio
	I.C.V.-Borgoricco (PD)	5A	1 300	27		Greggio
	Tampieri-Faenza (RA)	2A-9A	1 320	27		Greggio
	Totale		100 000			
Italia	Dister-Faenza (RA)	124A	1 560	30		Greggio
Partita n. 16/2005 CE	Cipriani-Chizzola di Ala	30A	9 000	27		Greggio
	S.V.A.-Ortona (CH)	17A-18A	3 300	27		Greggio
	Bonollo-Paduni (FR)	17A-34A-35A	34 140	27		Greggio
	Di Lorenzo-Ponte Valleceppi (PG)	1A-18A-21A- 22A	14 600	27+30		Greggio
	D'Auria-Ortona (CH)	1A-4A-9A-11A- 12A-29A-61A	10 000	27		Greggio
	Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)	5A	1 900	27		Greggio
	Balice-Valenzano (BA)	47A-48A-59A	16 000	30		Greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
	Balice Dist.-Mottola (TA)	3A	1 500	27		Greggio
	De Luca-Novoli (LE)	18A	8 000	27		Greggio
	Totale		100 000			
Italia	Bertolino-Partinico (PA)	6A-12A-34A	28 000	27+30		Greggio
Partita n. 17/2005 CE	Gedis-Marsala (TP)	12A-15A-18A-21A	9 600	27		Greggio
	Trapas-Marsala (TP)	2A-14A-16A	8 000	30		Greggio
	S.V.M.-Sciaccà (AG)	1A-2A-3A-23A-24A-34A	2 000	27		Greggio
	Enodistil-Alcamo (TP)	22A	2 400	30		Greggio
	Totale		50 000			
Grecia	ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ — (ΒΑΡΕΑ ΜΕΓΑΡΩΝ) [Ambelourgikos Syneterismos Megaron — (Varea Megaron)]	B1	543,42		35	Greggio
Partita n. 18/2005 CE		B2	550,83		35	Greggio
		B3	556,14		35	Greggio
		B4	556,16		35	Greggio
		B5	555,90		35	Greggio
		B6	550,60		35	Greggio
		10	914,43		35	Greggio
		B9	550,04		35	Greggio
		B10	553,72		35	Greggio
		B11	554,60		35	Greggio
		B12	554,50		35	Greggio
		B13	556,91		35	Greggio
		B14	551,86		35	Greggio
		B15	547,57		35	Greggio
		B16	910,55	27	35	Greggio
		3	851,86	27		Greggio
		4	894,58	27		Greggio
		5	894,83	27		Greggio
		6	871,50	27		Greggio
		7	898,94	27		Greggio
		14	864,99	27		Greggio
		15	893,13	27		Greggio
		1	873,77	27		Greggio
		2	885,55	27		Greggio

Stato membro e numero della partita	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo di alcole espresso in hl (100 % vol)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, articoli	Riferimento al regolamento (CEE) n. 822/87, articoli	Tipo di alcole
		8	904,07	27		Greggio
		9	863,37	27		Greggio
		B7	544,88	27		Greggio
		11	901,79	27		Greggio
		12	869,67	27		Greggio
		13	907,15	27		Greggio
		17	799,07	27		Greggio
	Π.Α. ΤΖΑΡΑ — (Δοκός Χαλκίδος) [P.A. Tzara — (Dokos Halkidos)]	4 016	179,58		35	Greggio
	Ε.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ — Ανθία Πατρών [E.A.S. Patron — Anthia Patron]	A1	856,07		35	Greggio
		A2	917,34		35	Greggio
		A3	747,20		35	Greggio
		A4	803,85		35	Greggio
		A5	577,07		35	Greggio
	Ε.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ — (ΠΙΚΕΡΜΙ) [E.A.S. Attikis — (Pikermi)]	1	917,80		27	Greggio
		2	917,58	27		Greggio
		3	919,35	27		Greggio
		4	903,82	27		Greggio
		5	751,82	27		Greggio
	ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ (ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ) ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΓΙΑΛΟΒΑ ΠΥΛΙΑΣ) [Inopiitikos Syneterismos Messinias (Gialova Piliias)]	B74	836,47	27		Greggio
		B75	583,84	27		Greggio
		B76	724,92	27		Greggio
		B80	890,23	27		Greggio
		68	2 113,82	27		Greggio
		66	2 122,29	27		Greggio
		82	731,69	27		Greggio
		69	2 110,67	27		Greggio
	Totale		41 331,79			
Germania Partita n. 19/2005 CE	Papiermühle 16 D-37603 Holzminden	107	8 614,908	30		Greggio
	Totale		8 614,908			

*ALLEGATO II***Organismi d'intervento che detengono l'acole di cui all'articolo 3**

Onivins-Libourne — Délégation nationale 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59],

FEGA — Beneficencia 8, E-28004 Madrid [tel. (34) 913 47 64 66; fax (34) 913 47 64 65]

AGEA — Via Torino 45, I-00184 Roma [tel. (39) 064 94 99 714; fax (39) 064 94 99 761]

O.I.E.K.E.I.E. — Αχαρνών (Acharnon) 241, GR-10446 Athènes, [tel. (30) 21 02 12 47 99; fax (30) 21 02 12 47 91]

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) — Deichmanns Aue 29 D-53179 Bonn (Tel. (49-228) 68 45-33 86/34 79, fax (49-228) 68 45-37 94)

*ALLEGATO III***Indirizzo di cui all'articolo 5**

Commissione europea
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale, unità D.2
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 298 55 28
E-mail: agri-market-tenders@cec.eu.int
